

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco - Presidente -
Dott. VALLE Cristiano - Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -
Dott. GUIZZI Stefano Giaime - Consigliere -
Dott. FANTICINI Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. xxxx/2019 R.G. proposto da:

CESSIONARIA DEL CREDITO DELLA PROCEDENTE, rappresentata dalla mandataria **OMISSIS**
- ricorrente -

contro

CESSIONARIA DEL CREDITO DELLA BANCA INTERVENUTA, rappresentata dalla **SOCIETA' MANDATARIA**
- controricorrente -

e nei confronti di:

BANCA 1, BANCA 2, ALTRI INTIMATI, CURATORE DEL FALLIMENTO DEGLI ESECUTATI;
- intimati -

avverso la sentenza n. xxxx/2019 del TRIBUNALE DI PADOVA, depositata il 22/5/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5/4/2022 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;

lette le conclusioni motivate scritte (D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8-bis) del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

lette le memorie delle parti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nella procedura di espropriazione immobiliare promossa, con pignoramento del 16/8/2014, dalla **SOCIETA' MANDATARIA DELLA PROCEDENTE** nei confronti degli **ESECUTATI** interveniva, tra gli altri creditori, la **BANCA INTERVENUTA**.

2. In particolare, quest'ultima interveniva in forza di contratto di apertura di credito stipulato con la **SOCIETA' OMISSIS** (e munito di formula esecutiva dal notaio rogante), in relazione al quale gli **ESECUTATI** avevano prestato, quali terzi datori di ipoteca, garanzia reale (iscritta il 27/5/2013) sui loro immobili.

3. Alienati gli immobili, veniva predisposto il progetto di distribuzione del ricavato che riconosceva alla Banca intervenuta, quale creditore ipotecario di secondo grado, la somma di Euro 279.415,86 (al netto di somme già incassate ex art. 41 TUB); la **CESSIONARIA DEL CREDITO DELLA SOCIETA' PROCEDENTE** contestava il riparto e, segnatamente, il credito della **BANCA INTERVENUTA**, in quanto questa era intervenuta sine titulo e senza il rispetto delle modalità e delle forme prescritte dall'art. 499 c.p.c..

4. Con ordinanza del 19/7/2017, il giudice dell'esecuzione di Padova, pur dando atto che il contratto di apertura di credito non costituisce titolo esecutivo, reputava ammissibile l'intervento del menzionato istituto di credito in

quanto fondato su un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, per il quale non era necessaria la produzione di estratti autentici delle scritture contabili, nè la notifica dell'atto di insinuazione; inoltre, il giudice riteneva che la verifica del credito non titolato si fosse svolta col tacito assenso dei debitori, che, pur presenti all'udienza ex art. 569 c.p.c., non avevano dedotto alcunchè in merito alla pretesa della **BANCA INTERVENUTA**.

5. La **CESSIONARIA DEL CREDITO DELLA PROCEDENTE** proponeva tempestiva opposizione ex artt. 512 e 617 c.p.c., ribadendo che l'avversario intervento era inammissibile, che il silenzio degli esecutati all'udienza ex art. 569 c.p.c., non poteva essere considerato equipollente del tacito riconoscimento del credito nel sub-procedimento ex art. 499 c.p.c., che la mancata produzione dell'estratto notarile delle scritture contabili impediva ai creditori postergati di verificare l'ammontare del credito vantato dalla **BANCA INTERVENUTA** (quantomeno nella parte eccedente l'importo dell'apertura di credito concessa), il quale recava altresì errori nel conteggio degli interessi.

6. Nel giudizio di merito instaurato dopo la fase endoesecutiva, si costituivano soltanto la **CESSIONARIA DEL CREDITO DELLA PROCEDENTE** e la **MANDATARIA** della **CESSIONARIA DEL CREDITO DELLA BANCA INTERVENUTA**,

7. Con la sentenza n. xxx del 22/5/2019, il Tribunale di Padova respingeva l'opposizione e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite.

8. Avverso tale decisione **CESSIONARIA DEL CREDITO DELLA PROCEDENTE**, tramite la mandataria **OMISSIS**, proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi; resisteva con controricorso la **CESSIONARIA DEL CREDITO DELLA BANCA INTERVENUTA**, tramite la mandataria **OMISSIS**; gli altri intimati non svolgevano difese nel giudizio di legittimità.

9. Per la trattazione della controversia è stata fissata l'udienza pubblica del 5/4/2022; il ricorso è stato trattato e deciso in Camera di consiglio - in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020 e successivamente più volte prorogato, da ultimo dal D.L. n. 105 del 2021, art. 7, comma 1, convertito dalla L. n. 126 del 2021 - senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato richiesta di discussione orale.

10. Il Pubblico Ministero ha presentato conclusioni motivate scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso e il rinvio al giudice di merito.

11. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col **PRIMO MOTIVO** la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., perchè, nonostante le reiterate richieste dell'odierna ricorrente, il giudice di merito aveva ommesso di acquisire il fascicolo dell'esecuzione immobiliare in cui era sorta la contestazione e di pronunciarsi sulle istanze in tal senso avanzate.

2. La censura è inammissibile per plurime ragioni.

Innanzitutto, come già statuito da Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 13716 del 05/07/2016, Rv. 640358-01, "Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione".

In ogni caso, anche a voler configurare un'implicita denuncia di violazione dell'art. 186 disp. att. c.p.c., la ricorrente non ha nemmeno prospettato quale pregiudizio possa esserle derivato dalla trasgressione della succitata norma.

3. Col **SECONDO MOTIVO** si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 499 c.p.c., commi 1 e 2, per essere stato considerato ammissibile l'intervento della **BANCA INTERVENUTA**, la quale, pur non essendo munita di titolo esecutivo (non potendosi considerare tale il contratto di apertura di credito), non aveva rispettato le modalità prescritte dalla citata disposizione, che, a pena di inammissibilità, impongono all'interveniente sine titolo di dare prova del proprio credito allegando al ricorso l'estratto autentico notarile delle scritture contabili.

4. L'art. 499 c.p.c., ammette - in via di eccezione rispetto alla regola dell'intervento con titolo esecutivo - l'intervento nella procedura espropriativa di alcune categorie di creditori sine titolo: la disposizione si riferisce, in particolare, ai "creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.".

5. La **BANCA INTERVENUTA** era intervenuta nel processo esecutivo contro gli **ESECUTATI** quale creditrice ipotecaria iscritta nei registri immobiliari in data anteriore al pignoramento.

6. La **CESSIONARIA DEL CREDITO DELLA PROCEDENTE** ritiene che la predetta intervenuta avrebbe dovuto dimostrare l'ammontare del proprio credito (soprattutto perchè costituito da un importo incerto, già oggetto di fido bancario) e che la mera iscrizione ipotecaria non fosse sufficiente a tali fini; conclude, perciò, che anche nel caso in cui il creditore intervenga in forza di ipoteca iscritta a garanzia di un credito futuro, allo stesso deve applicarsi la regola dell'art. 499 c.p.c., comma 2, in base al quale "se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al comma 1, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni".

7. La tesi, per quanto suggestiva, è infondata, perchè confonde due distinti profili, l'uno relativo ai requisiti formali per l'intervento sine titolo nel processo esecutivo, l'altro attinente ai presupposti sostanziali per la partecipazione alla distribuzione del ricavato: in altri termini, il fatto che il creditore privo di titolo esecutivo possa legittimamente intervenire nell'esecuzione rispettando le regole dettate nei primi tre commi dell'art. 499 c.p.c., non vale di per sé a ritenere che lo stesso sia esonerato dall'onere di dare compiuta prova del proprio credito qualora lo stesso sia ritualmente contestato da un altro creditore concorrente o dallo stesso debitore (al quale, come si dirà nel prosieguo, il legislatore ha attribuito peculiari facoltà di disconoscimento di tale credito).

8. Nel caso de quo, è pacifico che la **BANCA INTERVENUTA** era intervenuta nel processo espropriativo senza essere munita di un titolo esecutivo, posto che il contratto di finanziamento in apertura di credito (quand'anche erroneamente munito di formula esecutiva dal pubblico ufficiale stipulante) difetta dei requisiti ex art. 474 c.p.c., comma 1: tale statuizione resa nel grado di merito (e non oggetto d'impugnazione) è peraltro conforme all'orientamento giurisprudenziale di questa stessa Corte (tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 41791 del 28/12/2021, Rv. 663693-01).

9. Tuttavia, il suo intervento era certamente ammissibile poichè la citata Banca era da considerarsi creditore che, al momento del pignoramento, aveva "un diritto di prelazione risultante da pubblici registri" (id est, l'ipoteca iscritta contro gli esecutati), senza che costituisse requisito indefettibile il deposito (e la notifica all'esecutato) dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili, prescritto per i creditori non muniti di titolo, ma titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili ex art. 2214 c.c..

10. Quanto ora esposto non significa affatto, come invece prospetta la ricorrente, che (come sarà meglio spiegato nel prosieguo) ciò determini l'esenzione del creditore dall'onere di dimostrare la sussistenza e l'entità del suo credito, che è pure suscettibile di contestazioni da parte dell'esecutato e anche dai creditori concorrenti in sede di distribuzione del ricavato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7107 del 09/04/2015).

11. Col **TERZO MOTIVO**, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 111 Cost., per avere il Tribunale di Padova onerato l'odierna ricorrente della contestazione del credito della **BANCA INTERVENUTA**, pur in mancanza di prova, da parte di questa, della sussistenza stessa del suo

credito; la ricorrente aggiunge, peraltro, che - nei limiti della documentazione fornita dall'avversaria erano state svolte anche contestazioni inerenti al quantum.

12. E' collegato a tale censura il **QUARTO MOTIVO**, che denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., per avere il giudice di merito posto a fondamento della propria decisione una circostanza - l'omessa contestazione da parte di **CESSIONARIA DEL CREDITO DELLA PROCEDENTE** riguardo alla sussistenza e all'ammontare del credito dell'opposta - non ricavabile dagli atti di causa.

13. Le predette censure, che possono essere esaminate congiuntamente e che sono connesse anche al **QUINTO MOTIVO** (col quale si sostiene essere posta la procedura di riconoscimento del credito nell'interesse anche degli altri creditori, che possono così contestare l'ammissibilità di un intervento anche in sede distributiva), sono complessivamente fondate.

14. In primo luogo, si osserva che le contestazioni della **CESSIONARIA DEL CREDITO DELLA PROCEDENTE**- trascritte nel ricorso - riguardavano anche l'entità della pretesa creditoria avanzata dalla **BANCA INTERVENUTA** e, poi, è evidente che la dedotta inammissibilità dell'intervento - volta all'esclusione dal riparto del creditore concorrente per la mancata prova del proprio credito e per difetto dei requisiti prescritti - costituiva un'adeguata contestazione distributiva.

15. Inoltre, e soprattutto, il principio di non contestazione è configurabile nella fase distributiva del processo di espropriazione forzata solo nel caso in cui non vengano poste questioni in ordine all'ammontare dei crediti o alla collocazione dei creditori nel riparto; in tal caso, il progetto viene approvato col consenso (anche tacito ex art. 597 c.p.c.) delle parti.

16. Nella fattispecie, invece, l'odierna ricorrente ha svolto le proprie contestazioni proprio nella fase del processo a ciò deputata, l'unica nella quale sorge, per il creditore concorrente, l'interesse a contrastare i crediti degli altri soggetti ammessi al riparto (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7107 del 09/04/2015).

17. Peraltro, è particolarmente ampia la natura delle contestazioni che possono essere avanzate dai concorrenti nei confronti del creditore non munito di titolo esecutivo (quand'anche riconosciuto dal debitore nell'apposita udienza di verifica dei crediti), posto che a quest'ultimo spetta l'onere di dimostrare i presupposti costitutivi del proprio credito.

18. E' errata, dunque, la statuizione del Tribunale di Padova che, da un lato, ha onerato il creditore postergato dell'onere di contrastare la pretesa creditoria della **BANCA INTERVENUTA** (sebbene questa non fosse consacrata in un titolo esecutivo ed abbisognasse quindi di idoneo supporto probatorio) e, dall'altro, ha mancato di rilevare che la ricorrente aveva contestato l'an e il quantum del predetto credito.

19. Con la **QUINTA CENSURA** la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 499 c.p.c., commi 3, 5 e 6, e 111 Cost., per avere il Tribunale statuito che la verifica del credito dell'intervenuto sine titolo è funzionale ad un controllo del debitore e che, dunque, eventuali doglianze su tale sub-procedimento non possono essere sollevate da un soggetto (un altro creditore) nel cui interesse esso non è disciplinato.

In altre parole, la ricorrente lamenta che il giudice di merito abbia considerato la verifica dei crediti non sorretti da titolo esecutivo alla stregua di un adempimento volto all'esclusivo interesse del debitore (il cui silenzio all'udienza ex art. 569 c.p.c., avrebbe addirittura rilevanza sostitutiva del sub-procedimento), anziché un presidio del giusto processo di esecuzione forzata, la cui mancanza può essere denunciata anche dai creditori concorrenti nella fase distributiva.

20. In relazione alla predetta censura, si rileva che la sentenza impugnata contiene plurime erronee statuizioni.

21. In primis, si afferma che "il procedimento di cui all'art. 499 c.p.c., comma 5, volto al riconoscimento del debito da parte del debitore... sia funzionale a consentire al debitore stesso un controllo sull'an e sul quantum del credito vantato dall'intervenuto... se allora il procedimento in questione è funzionale a tutelare un interesse

della parte debitrice, non si può non evidenziare che eventuali doglianze di carattere procedimentale non possono che essere sollevate dal debitore medesimo", non già dal creditore concorrente in quanto "soggetto altro e diverso da colui nel cui interesse il procedimento in questione è disciplinato".

22. Si deve, al contrario, affermare che il sub-procedimento di verifica dei crediti - disciplinato dell'art. 499 c.p.c., commi 5 e 6 (e che trova un antecedente adempimento nell'onere, prescritto dal comma 3 della disposizione, di notifica al debitore dell'intervento sine titolo) - costituisce un incumbente necessario, un passaggio obbligato ed anzi indefettibile, per il soddisfacimento del creditore intervenuto senza titolo esecutivo, tanto nella forma più diretta dell'accesso immediato alla distribuzione del ricavato quanto attraverso la mera prenotazione della distribuzione garantita dal meccanismo dell'accantonamento, tant'è che, qualora il momento dell'intervento (successivo all'udienza deputata alla verifica dei crediti o all'udienza in cui questa deve essere fissata) precluda la possibilità di disconoscimento del credito non titolato, il creditore sine titolo deve ritenersi equiparato a quello disconosciuto (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 774 del 19/01/2016).

23. Detto altrimenti, il sub-procedimento de quo costituisce requisito per l'accesso del creditore - in mancanza di un titolo esecutivo - alla distribuzione del ricavato e presidia un interesse pubblico processuale alla regolarità e celerità della ripartizione: va rilevato, infatti, che gli effetti dell'eventuale accantonamento ex art. 510 c.p.c., comma 3 (al quale ha diritto l'intervenuto sine titolo il cui credito sia stato disconosciuto nel sub-procedimento, a condizione che abbia tempestivamente avviato l'azione per ottenere il titolo esecutivo) incidono sulla durata del processo esecutivo (interesse pubblicistico di rango costituzionale), oltre che sulla soddisfazione dei creditori concorrenti, anch'essi legittimati (come il debitore esecutato) a dolersi della mancata effettuazione della prescritta udienza di verifica.

24. A riprova di quanto ora affermato e contrariamente a quanto opinato dal giudice dell'esecuzione di (OMISSIS) (secondo cui la verifica del credito non titolato poteva darsi per effettuata in ragione del silenzio dei debitori, presenti all'udienza ex art. 569 c.p.c., che non avevano contestato la pretesa della **BANCA INTERVENUTA**), l'instaurazione del procedimento ex art. 499 c.p.c., commi 5 e 6, non avviene su impulso di parte e spetta invece al giudice - ex officio e con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione - fissare un'apposita e distinta udienza per la comparizione del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti.

25. Quanto al momento processuale in cui il creditore concorrente può dolersi dell'irritualità dell'intervento non titolato o della sua collocazione nel riparto, si richiama quanto già statuito da questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7107 del 09/04/2015), secondo cui "La contestazione della ritualità dell'intervento per credito carente di qualsiasi titolo e per mancanza anche dei presupposti surrogatori dell'art. 499 c.p.c., integra invece - a meno che non sia sorta prima della distribuzione specifica controversia, la cui soluzione sia indispensabile per lo sviluppo o il prosieguo del processo - una controversia distributiva. Così, tale contestazione può essere proposta dal creditore titolato a seconda delle peculiarità del processo esecutivo cui afferisce, finchè il giudice dell'esecuzione non abbia considerato, ai fini della distribuzione della somma ricavata, anche l'intervento non titolato od equiparato."; del resto, solo al momento della distribuzione del ricavato può sorgere l'interesse (art. 100 c.p.c.) del creditore a tale contestazione, poichè in precedenza non vi è un pregiudizio che gli possa concretamente derivare.

26. L'indefettibilità dell'udienza di verifica dei crediti va affermata anche nella peculiare fattispecie in esame e, cioè, in un'espropriazione forzata nella quale il creditore sine titolo sia intervenuto in virtù di una garanzia prestata a favore di un soggetto estraneo al processo esecutivo: l'esecuzione de qua, infatti, era stata intrapresa dalla **SOCIETA' PROCEDENTE** (dante causa della **CESSIONARIA DEL CREDITO DELLA PROCEDENTE**-) nei confronti degli **ESECUTATI** i quali avevano garantito, quali terzi datori di ipoteca sui loro immobili, il credito della **BANCA INTERVENUTA** (dante causa della **CESSIONARIA DEL CREDITO DELLA BANCA INTERVENUTA** nei confronti di soggetto terzo) in relazione al concesso fido bancario.

Nella sentenza impugnata e nel controricorso si sostiene, invece, che, nel caso in esame, la celebrazione dell'udienza di verifica dei crediti non si sarebbe comunque potuta svolgere perchè nessuno degli esecutati, in

quanto terzi datori d'ipoteca e privi di un debito nei confronti dell'interveniente, avrebbe ivi potuto esercitare le prerogative ex art. 499 c.p.c., comma 6, è, cioè, "dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte".

27. In proposito si osserva che la menzionata norma stabilisce che "il giudice fissa... udienza di comparizione davanti a sè del debitore... All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti... egli intenda riconoscere in tutto o in parte... Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti...". Già sotto il profilo letterale, dunque, la disposizione prevede, l'esigenza di un'apposita udienza e di una specifica notificazione al debitore, posto che a questo spetta il potere processuale di riconoscere (o disconoscere), totalmente o parzialmente, i crediti degli intervenuti privi di titolo esecutivo.

28. All'udienza del sub-procedimento di verifica dei crediti, pertanto, devono essere convocati sia l'esecutato, sia il debitore principale (se diverso dall'esecutato) legittimato ad esercitare il potere processuale di riconoscimento/disconoscimento, in applicazione di quanto disposto dall'art. 604 c.p.c., comma 2, per l'esecuzione contro il terzo proprietario (in proposito, v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10808 del 05/06/2020).

29. Il Collegio non ritiene condivisibile l'opinione del Procuratore Generale che - pur condividendo l'affermazione sull'infettibilità del sub-procedimento di verifica dei crediti ai fini dell'accesso al riparto ipotizza che nel caso de quo il creditore non titolato intervenuto contro il terzo datore di ipoteca vada equiparato al creditore disconosciuto o intervenuto tardivamente e che, come tale, per partecipare alla distribuzione del ricavato o conseguire l'accantonamento, debba munirsi necessariamente di un titolo esecutivo contro il debitore principale.

30. Si osserva, infatti, che - pur se in via eccezionale rispetto alla regola dell'intervento cum titolo - il creditore che vanta diritti di prelazione risultanti da pubblici registri sul cespite pignorato può intervenire nel processo espropriativo e anche fruire del riconoscimento del proprio credito nel sub-procedimento ex art. 499 c.p.c., commi 3, 5 e 6, oppure ottenere, sussistendone i presupposti, l'accantonamento ex art. 510 c.p.c., comma 3; sarebbe contraddittorio ammettere l'intervento sine titolo nell'esecuzione contro il datore d'ipoteca e, poi, non attribuire a quell'intervento alcuno dei (potenziali) effetti vantaggiosi per il creditore interveniente, che sarebbe sempre (e non soltanto nel caso di disconoscimento del suo credito) costretto a procurarsi un titolo esecutivo (contro il debitore principale estraneo al processo) per accedere al riparto.

31. Nella fattispecie in esame è pacifico che l'udienza ex art. 499 c.p.c., comma 6, non si sia svolta, nè in confronto degli **ESECUTATI** nè con la convocazione del debitore principale (**OMISSIS**, debitrice, in forza del contratto di apertura di credito, della **BANCA INTERVENUTA**).

32. Va poi valutato che la controricorrente ha reiteratamente avanzato (sin dalla fase distributiva dell'espropriazione e finanche col controricorso) istanza di rimessione in termini per provvedere all'udienza di verifica dei crediti (e agli adempimenti ad essa connessi).

33. Si è già affermato che alla fissazione di detta udienza deve provvedere ex officio il giudice dell'esecuzione ed è evidente che ad un'eventuale sua mancanza la parte interessata (id est, il creditore sine titolo) possa porre rimedio avanzando una richiesta ad hoc. Tuttavia, è onere del creditore interessato - e, quindi, del creditore che dispiega l'intervento - avanzare tempestivamente la predetta istanza affinché l'udienza si possa svolgere durante la fase liquidativa del processo esecutivo: e tanto non solo perchè l'art. 499 c.p.c., comma 5, ne prescrive la celebrazione entro 60 giorni dall'ordinanza di vendita, ma soprattutto perchè la verifica dei crediti è - si ripete - funzionale alla regolarità e celerità della ripartizione.

34. Ne consegue che, una volta iniziata la fase distributiva, non possono essere accolte nè l'istanza di fissazione dell'udienza per la verifica, nè quella volta ad una rimessione in termini del creditore rimasto inerte, in disparte la considerazione della ardua configurabilità della sussistenza dei rigorosi presupposti per detta rimessione, attesa la libertà e volontarietà della scelta di condotta processuale - omissione dell'istanza di fissazione dell'udienza - cui si intendeva porre rimedio.

35. In conclusione, si devono formulare i seguenti principi di diritto:

"Il creditore che, al momento del pignoramento, ha un diritto di prelazione risultante da pubblici registri (nella specie, ipoteca iscritta contro gli esecutati) può intervenire nel processo di espropriazione forzata anche se non munito di titolo esecutivo, senza che siano necessari il deposito e la notifica dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili, adempimenti che sono invece prescritti per i creditori sine titolo titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili ex art. 2214 c.c.";

"Il sub-procedimento di verifica dei crediti dei creditori intervenuti senza titolo esecutivo - che è disciplinato dall'art. 499 c.p.c., commi 5 e 6, e trova un antecedente adempimento nell'onere di notifica dell'atto di intervento - costituisce requisito per l'accesso dei predetti creditori alla distribuzione del ricavato e presidia un interesse pubblico processuale alla regolarità e celerità della ripartizione, sicchè spetta ex officio al giudice, con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione, fissare un'apposita e distinta udienza per la comparizione del debitore e dei creditori intervenuti sine titolo, disponendone la notifica a cura di una delle parti";

"Se il giudice dell'esecuzione omette di fissare l'udienza prevista dall'art. 499 c.p.c., commi 5 e 6, è onere del creditore interessato avanzare tempestivamente istanza per la sua fissazione, affinché l'udienza si svolga durante la fase liquidativa del processo esecutivo; ne consegue che, una volta iniziata la fase distributiva, non possono essere accolte nè la richiesta volta alla fissazione dell'udienza di verifica dei crediti, nè quella volta alla rimessione in termini del creditore rimasto inerte";

"La contestazione della ritualità dell'intervento per credito carente di qualsiasi titolo e per mancanza anche dei presupposti surrogatori dell'art. 499 c.p.c., integra una controversia distributiva e può essere proposta dal creditore concorrente quando, ai fini della distribuzione della somma ricavata, sia stato considerato pure l'intervento non titolato od equiparato";

"In caso di intervento nell'esecuzione immobiliare di un creditore privo di titolo esecutivo, ma avente una garanzia ipotecaria prestata dall'esecutato per il debito di un soggetto estraneo al processo esecutivo, all'udienza ex art. 499 c.p.c., commi 5 e 6, del sub-procedimento di verifica dei crediti devono essere convocati sia l'esecutato, sia il debitore principale, il quale è legittimato ad esercitare il potere processuale di dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi sine titolo egli intenda riconoscere, in tutto o in parte, o, alternativamente, disconoscere".

36. In applicazione dei principi sopra riportati, la sentenza impugnata dev'essere cassata.

37. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito: l'opposizione ex artt. 512 e 617 c.p.c., promossa dalla **CESSIONARIA DEL CREDITO DELLA PROCEDENTE** va accolta e il credito dell'intervenuta sine titolo escluso dal riparto; per il noto carattere meramente rescindente dell'opposizione agli atti esecutivi, compete al giudice dell'esecuzione, definitivamente annullato - con la presente decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. - il provvedimento di approvazione di quel riparto che contemplava il credito dell'intervenuta, adottarne altro in linea coi qui affermati principi di diritto.

38. Per la novità delle questioni trattate e per la peculiarità della fattispecie esaminata, il Collegio ritiene di disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte;
rigetta il primo e il secondo motivo;
accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione distributiva promossa da BPER Banca;
compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 5 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2022

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***

EX PARTE